

Procedura aperta n. 60/2023

Quesito dell'11/08/2023

Quesito

In riferimento alla richiesta di gara inerente la garanzia, riteniamo che superi le ordinarie garanzie nelle forniture di prodotti, e non sia possibile ottenere simili garanzia da produttori, pertanto la richiesta avrebbe una natura escludente o comunque penalizzante, in quanto solo un costruttore che partecipi direttamente potrebbe determinarsi nel riconoscere quanto richiesto, mentre un rivenditore dovrebbe assumersi in proprio impegno e comunque non realizzare quanto chiesto dal Bando.

Si chiede di chiarire la natura e la portata della garanzia richiesta dall'art. 7.1 del capitolato tecnico indicando in particolare la compatibilità della durata stabilita in sessanta mesi con l'ordinaria garanzia prestata dal costruttore e la rilevanza di tale elemento ai fini della valutazione dell'offerta.

Risposta

Si conferma quanto previsto all'art. 7.1 in merito alla durata della garanzia (minima pari a 60 mesi).

Si precisa che sarà onere della Ditta che intenda concorrere assicurarsi che le condizioni di garanzia sugli apparati indicate al medesimo articolo siano soddisfatte prima di presentare offerta e in essa ricomprese. Il prezzo unitario offerto deve infatti essere comprensivo di tutti gli oneri connessi alla fornitura e indicati nel capitolato tecnico.

Con riferimento alla frase “Gli apparati forniti dovranno essere dotati delle garanzie delle relative case costruttrici”, si precisa che sarà onere della ditta realizzare tali condizioni di garanzia secondo modalità che saranno attuate dalla ditta stessa.

La garanzia in oggetto è infatti parte integrante degli impegni contrattuali fra la stazione appaltante e la ditta aggiudicataria e non è richiesta, nel capitolato tecnico, specifica documentazione al riguardo in sede di presentazione dell'offerta e in fase di fornitura.